



COMUNE DI COPPARO
Provincia di Ferrara

Via Roma, 28 tel. 0532/864511 fax n. 0532/864660 e-mail copparo@comune.copparo.it
<http://www.comune.copparo.fe.it>

**INDIRIZZI RELATIVI LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE PER
ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019**

Il giorno 24/04/2019 alle ore 9:00 in Copparo presso la Sala Giunta della Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per individuare le linee guida per disciplinare la propaganda elettorale in vista delle ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE del 26 MAGGIO 2019

PRESENTI:

1. Berneschi Martina
2. Mazzali Marco
3. Bertelli Paola
4. Bassi Enrico

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Romeo Luciana.

La disciplina della propaganda elettorale è quella stabilita dalla legge 4/4/1956 n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale), così come modificata dalle legge 24/4/1975, n. 130, 25/5/1970 n. 352 (norme sui referendum), 22/5/1978 n. 199 (modifiche alla I. 352/170) e 10/11/1993 n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei Deputati e Senato della Repubblica) nonché contenuta nelle istruzioni dell'apposita pubblicazione "Disciplina della propaganda elettorale" a cura del Ministero dell'Interno e delle disposizioni in materia di propaganda dettate dai seguenti provvedimenti normativi:

- legge 28/2000 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica);
- legge n. 175/2010 recante "Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione e della legge n. 116/2013 Legge di Stabilità 2014".

A) PROPAGANDA DIRETTA

Sarà assegnata come da comunicazione delle liste ammesse

L'assegnazione degli spazi sarà comunicata ufficialmente ad avvenuta ammissione delle liste per la propaganda e solo a seguito della formale comunicazione dell'assegnazione, sarà possibile affiggere i manifesti.

AFFISSIONI NEGLI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE

La materia è regolata dalla legge 24 aprile 1975 n.130, modificativa della legge 4 aprile 1956 n.212 e successiva n. 146/2013.

In base a tale normativa la propaganda elettorale diretta mediante affissione negli appositi spazi potrà avere inizio, a decorrere dal 30° giorno antecedente le elezioni e solo a seguito della ripartizione e assegnazione degli spazi da parte della Giunta Comunale.

Con circolare prot. n. 1943/V in data 8 aprile 1980 il Ministero dell'Interno, sul punto, ha fornito specifici chiarimenti elencando i luoghi dove non è possibile effettuare propaganda elettorale in forma fissa, Al fine pertanto di evitare ogni possibile equivoco sull'interpretazione delle norme vigenti, si trascrive di seguito il testo del paragrafo 6) della predetta circolare dal titolo: "Divieto della propaganda elettorale mediante affissione negli spazi normalmente destinati alle pubbliche affissioni, nelle bacheche e in altri spazi":

a) è vietata l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639;

b) è vietata l'esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppo politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico. In eccezione al predetto divieto, l'art. 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata l'affissione di quotidiani e periodici. L'eccezione vale anche per i giorni della votazione (art. 8 della legge n. 130). Al fine di impedire che le bacheche o vetrinette di cui trattasi siano artatamente moltiplicate in periodo elettorale, la legge prescrive che l'autorizzazione alla affissione

prevista all'art. 28 del D.P.R. n.639 sopra citato deve essere precedente alla data di convocazione dei comizi;

c) è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.

Alla luce di quanto sopra rientrano nel divieto ad esempio le esposizioni di manifesti elettorali, affissi all'interno delle vetrine dei comitati elettorali e chiaramente visibili dalla pubblica via (si intendono ammessi i manifesti esposti internamente ad una distanza dalla vetrina non inferiore ad un metro). E' da ritenersi altresì vietata l'installazione in luogo pubblico, anche all'interno di gazebo aperti, di tabelloni di contenuto propagandistico concernenti direttamente temi di discussione elettorale, compresi quelli piazzati nelle adiacenze di tavoli o banchetti; a fini meramente indicativi è consentita l'apposizione di n. 2 bandiere (dimensioni standard m. 1,40x0,90) 1 per lato

Dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, ciascuna Amministrazione è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione od imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati per ciascun partito, da disporre nel minor tempo possibile. Si segnala l'esigenza di evitare, possibilmente con mirate azioni preventive, affissioni non autorizzate e scritte abusive, soprattutto a tutela del patrimonio artistico ed archeologico, dell'arredo urbano, nonché degli altri beni di valore; mentre vanno rispettati i manifesti affissi regolarmente, che non devono essere strappati, deturpati o coperti.

L'art. 8, comma 3, della legge 1956/212, combinato con l'art. 15, comma 17, della legge 1993/515, stabilisce che l'affissione dei manifesti di propaganda fuori dagli appositi spazi, venga punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da E. 103 a E 1.032. In sede di repressione della violazione di cui trattasi, essendo la sanzione di natura amministrativa, va applicata la normativa prevista dalla legge 689/1981. Qualora invece il manifesto di propaganda elettorale non indichi il nome del committente responsabile, in violazione dell'art. 3 della legge 515/1993, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da E 516,46 a E 25.822, prevista dall'art. 15, comma 2, inviando il relativo rapporto al Garante per la Radiodiffusione e per l'Editoria.

COMIZI ELETTORALI

Per quanto attiene i Comizi elettorali ai sensi dell'art. 7 della legge 24-5-75 n. 130, le riunioni elettorali possono avere luogo dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni e che in tale periodo non si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del R. D. 773/31, T.U.L.P.S..

In conformità al Cap. 3, paragrafo 1, della circolare 1519/V del 2-5-75, del Ministero dell'Interno, è ormai prassi costante che le modalità di tempo e di luogo per lo svolgimento dei comizi siano concordate tra i promotori delle manifestazioni stesse. I festivals e le altre manifestazioni di rilievo politico che si svolgono in un luogo pubblico o aperto al pubblico durante i periodi di campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale e pertanto lo svolgimento di tali manifestazioni non consente deroghe alle norme contenute nelle leggi 4.4.56 n. 212 e 24.4.75 n. 130 che prevedono in particolare l'uso esclusivo degli spazi predisposti per le affissioni di propaganda elettorale; il divieto di ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico; la limitazione all'uso degli altoparlanti su mezzi mobili per gli avvisi dello svolgimento delle manifestazioni; infine, il divieto che siffatte manifestazioni abbiano luogo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni, a norma dell'art. 8 della cennata L. n. 130/1975.

E' consentito l'allestimento di un tavolo (di ampiezza max di 4 mq) per la propaganda elettorale nella Piazza della Libertà e Piazzetta retrostante il Municipio, fasce orarie e modalità di richiesta previste per i comizi e per la durata massima di 3 ore per ogni richiedente. E' ammesso per la copertura, un gazebo di 9 mq. Max. Presso tali tavoli non è consentito l'utilizzo di impianti di amplificazione e/o megafoni. E' consentita la contemporanea presenza di più tavoli o banchetti senza uso di megafono opportunamente distanziati e nei limiti indicati dall'autorità comunale.

Durante il periodo della campagna elettorale sono consentite le postazioni in luogo pubblico destinate alla raccolta delle firme a sostegno di referendum o di proposte di legge d'iniziativa popolare, purché si attengano alle norme di cui alle citate leggi n. 212/1956 e n. 130/1975: dette prestazioni possono qualificarsi durante la loro attività mediante sobria esposizione di manifesti o di iscrizioni attinenti all'oggetto della propria iniziativa.

AI fine di evitare situazioni atte a turbare l'ordine pubblico, modalità, tempo e luogo per lo svolgimento delle attività propagandistiche elettorali in luoghi pubblici devono essere concordate tra i promotori delle attività stesse e il Comando VV.UU.

Alla medesima prassi devono attenersi anche gli organizzatori delle postazioni di cui sopra, la cui attività è consentita anche nel giorno precedente e in quelle stabilite per le elezioni, purchè non diano luogo ad assembramenti di propaganda elettorale diretta e non si avvalga di altoparlanti, che costituiscono diretto incentivo ad assembramento. Nei giorni destinati alla votazione tali postazioni sono vietate entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

I COMIZI ELETTORALI avranno luogo dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00 nei giorni feriali e festivi tranne che per l'ultima settimana allorchè la chiusura dei comizi è protratta fino alle ore 24.00

Per quanto concerne i luoghi si individuano:

COPPARO -CAPOLUOGO: Piazza della Libertà;
Piazzetta retrostante il Municipio

FRAZIONI: nelle relative piazze.

Le prenotazioni dei comizi dovranno essere fatte almeno entro i tre giorni antecedenti quello delle manifestazioni, presentando domanda scritta al Comando VV.UU. con obbligo di comunicare almeno tre giorni prima se intendono usare il palco e l'impianto di amplificazione. La conferma del comizio va effettuata tre giorni prima la data prevista per il comizio stesso. In caso di più prenotazioni per uno stesso luogo ed orario sarà data la precedenza al partito che avrà prenotato per primo.

Qualora, per circostanze sopravvenute, i partiti ritenessero di effettuare altri comizi, oltre quelli previsti, i partiti stessi dovranno darne tempestiva comunicazione ai predetti Organi di vigilanza comunque almeno 24 ore prima .

Quando nel Comune e nelle frazioni si svolgesse un mercato settimanale nelle ore antimeridiane dei giorni festivi, i comizi potranno essere tenuti ugualmente, ma in luoghi che non siano quelli dove si svolge il mercato.

Ogni comizio, ovvero manifestazione elettorale sonora, non potrà avere la durata superiore ad un'ora e dovrà essere contenuto nell'orario prenotato: deve essere soprattutto rispettato l'orario d'inizio di ogni singolo comizio, specie quando nella stessa piazza e nella stessa giornata ne sono previsti più di uno; se però al comizio non ne dovessero far seguito altri, la sua durata potrà essere di ore 2 (due).

Tra un comizio e l'altro dovrà intercorrere in linea di massima un intervallo non inferiore a quindici minuti.

Non potranno essere tenuti comizi nei cortili di private abitazioni o condomini.

Nel corso di un comizio o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata nel luogo dove esso avviene, l'installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione di volantini ai partecipanti ai comizi di diverso orientamento politico sulla piazza ove sta per avere inizio o è in corso il comizio stesso; non è ugualmente consentito il transito di mezzi mobili, mezzi motorizzati o comunque in movimento annuncianti ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità di piazza, strade o località dove sono in corso pubbliche riunioni di propaganda elettorale; nel caso che il transito sia inevitabile per necessità di circolazione stradale, ecc... le persone sui mezzi mobili in movimento sospenderanno gli annunci e quant'altro per tutto il tempo necessario a non arrecare disturbo alla manifestazione in corso.

I volantini distribuiti devono essere consegnati "a mano".

I balconi e le finestre dei palazzi municipali non potranno essere utilizzati per tenere comizi o svolgere altre forme di propaganda.

A termini dell'art. 19 della legge 10-12-93, n. 515, vengono messe a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale i seguenti locali:

- Sala Museo la Tratta via Goito Copparo
- Sala Palazzo Zardi Via Garibaldi
- Galleria Alda Costa Via Roma

La prenotazione delle Sale, va fatta a:

- Museo La Tratta e Galleria Alda Costa: Servizio Biblioteca 0532 864633
- Palazzo Zardi: Referente Associazionismo 339 5443654

effettuando il dovuto pagamento, pari al 50% delle tariffe stabilite con atto di G.C. n. 4 del 24-01-2019.

Il prezzo si deve intendere per l'utilizzo delle sale per n. 3 ore dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al mattino, nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 o nella serata dalle ore 21.00 alle ore 24.00.

Saranno escluse dai comizi le piazze ove si svolgono fiere e mercati, nel tempo in cui essi hanno luogo, e quelle adiacenti a luoghi di cura, ospedali, scuole, convitti e caserme.

Gli impianti di amplificazione della voce degli oratori saranno installati esclusivamente nella piazza ove si svolgono i comizi. In caso di svolgimento in locali di pubblico spettacolo, gli impianti di amplificazione e televisivi a circuito chiuso, verranno utilizzati all'esterno dei locali stessi solo

quando nei medesimi non vi sia più posto per contenere il pubblico che desidera presenziare ai comizi.

Il Comune di Copparo allestirà in Copparo centro un palco fisso per i comizi da assegnare ai candidati e ai partiti che ne facciano richiesta. Il palco e l'impianto di amplificazione della voce possono essere usati previo pagamento Euro 30.99 dai rappresentanti di forze politiche, Associazioni e promotori di referendum che partecipano direttamente alla competizione elettorale. Il pagamento dovrà essere effettuato entro almeno tre giorni prima della data prevista per il comizio.

Non saranno effettuati giornali parlati, trasmessi da auto in movimento recanti apparecchiature amplificatrici.

Gli altoparlanti su mezzi in movimento saranno utilizzati solamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente.

Resta inteso che, a termini dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, la propaganda elettorale effettuata a mezzo di altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco e deve essere svolta nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 L. 130/75.

E' consentito l'uso degli altoparlanti nelle riunioni di propaganda elettorale su autovetture ferme. Al fine di rispettare, però il carattere di propaganda fissa consentita dalla legge, è necessario che gli spostamenti, le soste sulle diverse località e gli intervalli nell'uso delle apparecchiature, siano tali per distanze e per tempo da non prefigurare, in pratica, le caratteristiche della propaganda mobile vietata invece dalla legge.

La propaganda a mezzo di altoparlanti installati nelle sedi dei partiti potrà essere effettuata per la durata di non più di 30 minuti nella mattinata tra le ore 10 e le ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20, tenendo bassa tonalità in modo da non arrecare disturbo alle occupazioni dei cittadini e, comunque, per quelle sedi poste in prossimità di piazze in cui si svolgono comizi, non potrà essere effettuata nei 30 minuti che precedono e seguono la manifestazione e ovviamente durante lo svolgimento della stessa.

PROPAGANDA ELETTORALE LUMINOSA E FIGURATIVA A CARATTERE FISSO E MOBILE

Dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni sono vietate determinate forme di propaganda:

è vietata

- la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico ivi compresi tabelloni, striscioni, drappi, cartelli, stendardi o altri mezzi analoghi (escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti)
- il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico (ne è consentita invece la distribuzione)
- la propaganda elettorale luminosa mobile

è consentita

- ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili

Per quanto riguarda la sosta in luogo pubblico dei mezzi destinati alla propaganda figurativa mobile, atteso che potrebbe ravvisarsi nella fattispecie una propaganda a carattere fisso in luogo pubblico e quindi una violazione di norme, il ministero dell'Interno ha stabilito che, allorquando la sosta dell'automezzo risultasse troppo prolungata si configurerebbe nella fattispecie una illegittima duplicazione di spazi di propaganda elettorale consentita. E' pertanto da ritenersi ammessa la sola sosta tecnica (rifornimento di carburante, avaria meccanica situazioni similari. Le soste prolungate devono necessariamente comportare l'oscuramento totale degli strumenti di propaganda trasportata sui mezzi mediante ricovero dei veicoli in ambienti chiusi ovvero copertura dei pannelli).

Le forze dell'ordine vigileranno, anche con mirate azioni preventive, affinché siano evitati affissioni non autorizzate e scritte abusive.

Di eventuali violazioni alle norme in materia di propaganda elettorale, salvo che i fatti denunciati non costituiscano reato, verrà redatto verbale da trasmettere alla Prefettura per l'irrogazione delle sanzioni amministrative prescritte.

Per quanto non previsto nel presente verbale si fa riferimento alle circolari della Prefettura e della Questura diramate per le consultazioni in oggetto.

Il presente verbale viene pubblicato sul sito del Comune di Copparo e inviato al Comando VV.UU.